

**PATRIMONIO E TRUST**

---

***Trust ed amministrazione di sostegno***

di Luigi Ferrajoli

Lo strumento del **trust** è sempre più spesso considerato un mezzo efficiente e sicuro da affiancare all'**amministratore di sostegno** nell'esercizio dei suoi compiti, in grado di tener conto dei bisogni e delle istanze del beneficiario della procedura, espresse nell'**atto istitutivo** di trust ed approvate dal giudice.

In tale senso si è espresso il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna nel **decreto del 12/06/2013**, con il quale ha autorizzato un **amministratore di sostegno** ad istituire un trust in favore di un soggetto adulto, nel quale far confluire i beni di quest'ultimo per preservarli e destinarli a soddisfare le sue **esigenze**, le sue aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della sua vita.

La fattispecie in esame concerne un'ipotesi particolare, in quanto il beneficiario del **trust** è un soggetto maggiorenne, autosufficiente e lucido, capace di comprendere e decidere dei propri interessi, ma impossibilitato a provvedervi adeguatamente a causa della dipendenza dal **gioco d'azzardo**, problematica che aveva in precedenza reso necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno.

L'amministratore di sostegno, su richiesta del **beneficiario**, aveva chiesto al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna l'autorizzazione alla costituzione di un trust nel quale conferire i **beni** ereditati dal beneficiario.

Nel decreto in esame, il Giudice ha innanzitutto rilevato la piena **ammissibilità**, nel nostro ordinamento, della costituzione di trust istituito con il patrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno, a seguito dell'introduzione della L. 364/1989, di ratifica della **Convenzione dell'Aja** del 01/7/1985; tale istituto ha infatti avuto conferma, quanto alla disciplina dei suoi effetti, nella disposizione di cui all'**art.2645 ter Cod.Civ.** che prevede espressamente la trascrizione degli **atti di destinazione** per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per soggetti disabili.

Secondo il Giudice, il **vincolo** di destinazione impresso sui beni, in tale modo, appare ancora più incisivo delle previsioni di cui agli artt. 410 e seguenti Cod.Civ. a tutela del beneficiario, poiché l'amministratore di sostegno deve sì tenere conto dei **bisogni** e delle aspirazioni del beneficiario, ma la norma non esclude che possa comunque valutarne in modo **diverso** il migliore interesse.

Inoltre, in caso di contrasto tra l'amministratore ed il beneficiario, il **Giudice Tutelare** deve valutare, in **contraddittorio** con quest'ultimo, i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse, tuttavia la decisione finale spetta comunque all'Autorità giudiziaria.

Con l'istituzione del trust, espressivo delle richieste ed aspirazioni del beneficiario, i **beni** in esso trasferiti sono destinati esclusivamente alle finalità indicate nell'**atto istitutivo** (preventivamente depositato e valutato positivamente dal Giudice Tutelare) corrispondenti alle legittime istanze del beneficiario, consentendo a questi, una volta che il trust è stato **autorizzato**, di predeterminare, in modo **vincolante** anche per l'amministratore, gli scopi cui dovrà essere destinato il suo patrimonio.

Per tali motivi il Giudice Tutelare ha ritenuto che il trust in esame, oltre ad essere pienamente **ammissibile**, fosse anche particolarmente adatto a regolare la peculiare fattispecie in quanto ha rafforzato l'autonomia del beneficiario senza rischi per l'**integrità** del suo patrimonio.

Inoltre, secondo il Giudice, l'atto istitutivo del trust in oggetto ha distribuito in modo **equilibrato** e preciso i poteri tra il **trustee**, un professionista, e il **guardiano**, ossia l'amministratore di sostegno, assicurando anche un'adeguata copertura assicurativa allo stesso **guardiano** e contribuendo ancor di più a garantire una protezione adeguata al patrimonio del beneficiario.

Numerose pronunce di **merito** hanno seguito tale orientamento, secondo il quale l'utilizzo del trust valorizza lo scopo che ha ispirato l'istituto dell'**Amministrazione di sostegno**, ossia proteggere persone che si trovino in stati di oggettiva debolezza nella valutazione dei propri **interessi**, non riconducibili alle **tradizionali** forme di incapacità, tenendo in opportuna considerazione i loro interessi e le loro aspirazioni.

Anche il **Tribunale di Milano** si era già espresso in un caso analogo con la sentenza del 20/1/2011: si trattava in particolare di una madre affetta da vizio del gioco, preoccupata di non dover subire una eccessiva **limitazione** delle proprie capacità derivante da provvedimento giudiziario e al contempo, conscia del proprio problema che, se non limitato, avrebbe comportato la **dispersione** delle proprie sostanze, preoccupata di mantenere integro il proprio **patrimonio** nonché di trasmetterlo alla propria discendenza.